



DIREZIONE PROVINCIALE DI: COMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: ERBA

Registrazione di Atto Privato

Il 14/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM5 , serie 3 , numero 72

data di stipula: 12/05/2025

ident.vo telematico: TM525L000072000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91156440157

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91156440157				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 18:00, in Verano Brianza (MB), via Comasina 44/A, si è riunita, a seguito di formale convocazione, l'assemblea degli associati dell'associazione Sonata for 7 Cities A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifica dell'art. 6 dello Statuto dell'associazione.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Gorini Filippo il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama la Dott.ssa Sironi Beatrice a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata che l'assemblea, convocata a termini di Statuto e costituita in forma totalitaria, deve ritenersi valida ed atta a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea i motivi per cui si ritiene opportuno e necessario intervenire a modificare l'art. 6 dello Statuto dell'associazione, eliminando la limitazione attualmente prevista laddove si dice che *"fanno parte dell'associazione le persone fisiche maggiorenni"*, e propone di eliminare la parola *"maggiorenni"*, permettendo quindi che anche i minorenni possano essere soci dell'associazione, secondo i dettami della Nota Ministeriale 1309 del 6/2/2019.

Preso atto di quanto sopra, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di procedere alla modifica dell'art. 6 dello Statuto eliminando la parola *"maggiorenni"*.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18:30 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Filippo Gorini



La Segretaria

Beatrice Sironi



STATUTO

Art. 1 – È costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Sonata for 7 Cities A.P.S.", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede legale in Verano Brianza (MB), via Comasina 44/A; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

Art. 4 – Lo Statuto è interpretato e valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 – L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturale, artistico-ricreative, organizzando e gestendo iniziative di promozione e diffusione della cultura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. i) nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui al comma 1, lett. d) del medesimo articolo.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere, avvalendosi in via prioritaria dell'attività di volontariato dei propri associati, sono nello specifico:

- realizzazione di concerti ed eventi dedicati alla diffusione della musica classica e contemporanea, specialmente in situazioni di carattere filantropico (scuole, carceri, ospedali, territori provinciali);
- produzione e distribuzione di registrazioni audiovisive per la promozione della musica classica contemporanea vissuta in chiave socialmente responsabile;
- commissione di nuove opere a compositori viventi;
- erogazione di borse di studio a sostegno di giovani talenti meritevoli;
- realizzazione di corsi di perfezionamento musicale per giovani talenti;
- collaborazioni con altre discipline artistiche ai medesimi fini esposti nei punti di cui sopra.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, unicamente secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M.; la loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.



L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Fanno parte dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota è intrasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati sono classificati in:

- associati fondatori, identificati nelle persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- associati volontari, identificati nelle persone fisiche che svolgono in maniera volontaria attività a favore dell'associazione;
- associati ordinari.

Gli associati dovranno corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre proporre all'Assemblea degli associati, con opportuna motivazione, la nomina di associati onorari indicati tra personalità che hanno contribuito alla vita dell'associazione ed al perseguimento delle sue finalità. I soci onorari non corrisponderanno alcuna quota.

Art. 7 – Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dalla normativa vigente;
- e) votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione ed eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;
- c) non arrecare danno all'associazione.



Art. 8 – L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario generale, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 117/2017.

Art. 9 – La qualità di associati si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'esclusione, dovuta a contravvenzione grave ai doveri stabiliti dallo Statuto da parte dell'associato, è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 10 – Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, che costituisce l'organo di amministrazione dell'associazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, se previsto dalla normativa vigente;
- e) l'organo di revisione, se previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 – L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data per la seconda convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti, tranne quelli riguardanti le persone, sono palesi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi. Per le assemblee straordinarie, anche in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 12 – L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento dell'associazione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo, che costituisce l'organo di amministrazione, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate; dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea, ed in particolare:

- a) amministra l'associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- e) cura la tenuta dei libri sociali;
- f) disciplina l'ammissione degli associati;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Art.14 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per revoca decisa dal Consiglio stesso.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 – L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ed opera nel rispetto, per le competenze e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 – L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Art. 17 – L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) rimborsi da convenzioni;
- f) proventi da cessioni di beni e prestazione di servizi attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 19 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile e avanzi di gestione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 20 – Il bilancio sociale sarà redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono sottoscritte dal Presidente dell'associazione nel suo ruolo di legale rappresentante.

Art. 22 – L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

Art. 23 – Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art.24 – In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. From left to right, the signatures are: 1. A stylized signature starting with 'C'. 2. A signature that appears to read 'Simone Baffari'. 3. A signature that appears to read 'Edoardo'. 4. A signature that appears to read 'Anna Imorie'. 5. A signature that appears to read 'Foto'.